

Regolamento delle borse di studio (dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati l'art. 22 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, l'art. 19, cpv. 2 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,^[1]

d e c r e t a :

Capitolo I **Disposizioni generali**

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Sono borse di studio:

- a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della scuola,
- b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua.^[2]

²Le borse di studio non possono superare il costo netto della formazione e del mantenimento durante la medesima: costo da indicare dal richiedente.

³...^[3]

Art. 1a^[4] Definizioni:

Assegni di studio

¹È assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico.

Assegni di tirocinio

²È assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

Sussidi per il perfezionamento professionale

³È sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Assegni per la riqualificazione professionale

⁴È assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone non qualificate, con un'esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato federale o cantonale di capacità.

Prestiti di studio

⁵È prestito di studio, rimborsabile, l'aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per le formazioni superiori.

Aiuto allo studio

⁶È aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata, elementare o media parificata, se l'allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica.^[5]

Limite d'età

Art. 1b^[6] Gli assegni possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il quarantesimo anno di età.

Domicilio

Art. 2 ¹Dà diritto alla borsa di studio il domicilio in Ticino dei genitori, oppure quello da almeno due anni del beneficiario che già ha concluso una formazione e si è reso finanziariamente indipendente esercitando un'attività lucrativa.

²Può essere concessa la borsa di studio a cittadini ticinesi con i genitori domiciliati all'estero, se studiano in Svizzera.

Scuole fuori Cantone

Art. 3 ¹Per la frequenza di scuole o corsi fuori Cantone, quando ne esistono di parificabili nel Cantone, la borsa di studio viene commisurata alla possibilità meno onerosa.

²Questa restrizione non è applicabile ai beneficiari che frequentano studi universitari o che preparano l'esame di maturità dopo avere concluso una prima formazione professionale.

Reddito computabile

Art. 4 ¹Reddito computabile è quello imponibile tassato per l'imposta cantonale, maggiorato del 5% della sostanza imponibile; in quest'ultima non sono considerati i primi fr. 100'000.-- di valore dell'abitazione primaria.

²Determinante è l'ultima tassazione annuale emanata.[\[7\]](#)

³Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie possono essere maggiorati per meglio tener conto della disponibilità effettiva attuale.

Calcolo provvisorio e trasformazione

Art. 5 ¹Quando una tassazione determinante non sia ancora disponibile, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base della tassazione precedente o della dichiarazione d'imposta, procedendo se del caso al versamento di acconti.

²Il beneficiario è avvertito in tal caso che l'assegno o sussidio provvisoriamente versato sarà trasformato in prestito, nella misura in cui eccedesse il dovuto con il calcolo definitivo sulla tassazione determinante.

³Assegni definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d'ufficio in prestiti, quando dalla tassazione successiva risultino disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo sussidiato considerevolmente aumentate rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione determinante.

Limiti di credito

Art. 6[\[8\]](#) Quando si prospetti il superamento dei crediti annui per le borse di studio, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport può applicare alle domande pendenti o successive le seguenti riduzioni:

- a) Innalzamento dell'importo minimo sotto il quale non viene versato (art. 8 cpv. 3);
- b) Applicazione più restrittiva dei criteri discrezionali, di cui segnatamente agli art. 10, 14 e 19;
- c) Riduzione dei massimi di cui all'art. 11 per taluni generi di scuola o singole scuole, con o senza versamento della differenza in forma di prestito.

Capitolo II Assegni di studio

Condizioni

Art. 7 ¹L'assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all'esame finale ordinario.

²L'assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio frequentato.

³Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo, secondo le direttive della scuola interessata.[\[9\]](#)

⁴Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un'attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell'assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti all'art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.[\[10\]](#)

Calcolo

Art. 8 ¹Con un reddito determinante nullo è concesso l'assegno massimo per il tipo di scuola, secondo l'art. 11.

²Per ogni fr. 1000.-- di reddito determinante, l'assegno complessivo spettante ai richiedenti della stessa famiglia viene ridotto di fr. 800.--; la ripartizione dell'assegno viene applicata proporzionalmente all'importo massimo sussidiabile dei possibili beneficiari.[\[11\]](#)

³L'assegno è versato se risulta di almeno fr. 1000.--.

Reddito determinante

Art. 9[\[12\]](#) ¹Il reddito determinante è il reddito computabile del richiedente, sommato a quello dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente.

2¹ primi fr. 23'500.-- del reddito computabile dei genitori (fr. 43'500.-- se divorziati o giudizialmente separati, oppure non sposati e non conviventi) e i primi fr. 15'000.-- del reddito computabile del coniuge, del partner registrato o del partner convivente non sono inclusi.

3³Per il richiedente coniugato, vincolato da un'unione domestica registrata o con oneri di famiglia, in luogo di considerare il reddito computabile suo e del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si può considerare il fabbisogno effettivo durante la formazione, se accertabile con certezza, tenendo conto del reddito dei genitori come al cpv. 2 e dei massimi come all'art. 11.

Indipendenza dai genitori

Art. 10 Per i richiedenti che accedono ad una seconda formazione dopo averne conclusa una prima ed essersi resi finanziariamente indipendenti per almeno due anni esercitando un'attività lucrativa, la parte del reddito computabile dei genitori non inclusa nel reddito determinante (art. 9 cpv. 2) è di fr. 75 000.--.

Massimi

Art. 11 ¹L'assegno massimo annuo è:

a) di fr. 13'000.-- per il richiedente che durante gli studi rimane fuori dal domicilio dei genitori, oppure che vive in modo indipendente;

b) fr. 4000.--, più le spese di viaggio con mezzi pubblici, per il richiedente che rientra giornalmente al domicilio dei genitori,

e viene determinato sommando i seguenti fattori:

- spesa per l'alloggio: spesa effettiva da documentare, sino ad un massimo di fr. 6000.--;
- spesa per il vitto, pensione completa, fuori dal domicilio dei genitori: spesa effettiva, sino ad un massimo di fr. 5000.--;
- spese per il pranzo fuori casa, se non è possibile il rientro al domicilio dei genitori: spesa effettiva, sino a un massimo di fr. 2000.--;
- spese di viaggio con modalità più conveniente, con mezzi pubblici: spesa effettiva, da documentare;
- tasse scolastiche, per la frequenza di istituti superiori in Svizzera: spesa effettiva, da documentare;
- libri, materiale scolastico, attrezzature, indumenti professionali: spesa effettiva, sino ad un massimo di fr. 1000.--.[\[13\]](#)

2...[\[14\]](#)

3³L'assegno massimo sussidiabile di cui al cpv. 1, lettere a) e b) può essere aumentato dalla tassa scolastica, se supera fr. 1000.-- annui e se non esiste scuola equivalente che comporterebbe un onere complessivamente minore per lo Stato.[\[15\]](#)

4⁴Nel caso di studenti coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata, o non coniugati con obblighi legali di mantenimento, il massimo di cui al cpv. 1 è aumentato di fr. 5000.-- per coppia, per ogni figlio a loro carico di fr. 3000.--.[\[16\]](#)

5⁵Nel caso dei soggiorni linguistici e degli stage professionali il massimo sussidiabile corrisponde alla sola tassa del corso.[\[17\]](#)

Capitolo III **Prestiti di studio**

Condizioni

Art. 12 ¹Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi postuniversitari, per la copertura della tassa scolastica in istituti professionali superiori all'estero, o per integrare o supplire l'assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno di età.[\[18\]](#)

2²Il prestito è subordinato all'impegno di restituzione da parte del beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minore) e dal coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno solidale.[\[19\]](#)

3³Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da restituire di fr. 50'000.--.[\[20\]](#)

Art. 13-14 ...[\[21\]](#)

Restituzione

Art. 15 ¹A contare dalla fine o dall'interruzione degli studi:

- a) di regola entro un anno, sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l'importo da restituire e i termini di restituzione, di regola a rate;
- b) entro 7 anni, prorogabili fino a 10 per motivi giustificati, deve concludersi la restituzione;
- c) dal terzo anno, viene conteggiato in ogni caso sullo scoperto un interesse al tasso preteso

dalla Banca dello Stato per le vecchie ipoteche di primo rango.
2La richiesta della trasformazione in assegno può essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito, documentando la propria situazione.

Capitolo IV Assegni di tirocinio

Condizioni

Art. 16 Gli assegni di tirocinio sono concessi annualmente agli apprendisti a tirocinio nel Cantone, o per giustificate circostanze fuori Cantone, compresi gli allievi di scuole professionali sanitarie e sociali con statuto analogo al tirocinio.

Calcolo

Art. 17 1L'assegno di tirocinio è calcolato come l'assegno di studio, secondo i criteri e i massimi previsti dall'art. 11.[22]

2Il salario dell'apprendista che eccede fr. 6000.-- annui viene dedotto dall'assegno di diritto.[23]

3...[24]

Capitolo V[25] Aiuto allo studio e assegni per sportivi d'élite

Aiuto allo studio

Art. 17a[26] 1L'aiuto allo studio è concesso alla famiglia per consentire la frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole elementari e nelle scuole medie private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.

2L'aiuto allo studio non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe previste dalla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o dall'assicurazione invalidità.

3Una speciale commissione composta di rappresentanti dei due gradi di scuola interessati e del Dipartimento della sanità e della socialità esamina e preavvisa le richieste all'intenzione della Divisione della scuola, a cui spetta la decisione in materia di comprovate necessità di ordine sociale.[27]

4L'aiuto allo studio viene concesso secondo i parametri e i criteri previsti per gli assegni di studio.

Assegni per sportivi d'élite

Art. 17b[28] 1Possono essere concessi aiuti finanziari, attraverso l'assegno, agli sportivi d'élite che, per l'esercizio della loro attività sportiva, sono tenuti a frequentare una scuola pubblica o privata fuori Cantone, subordinatamente all'accertamento che la frequenza fuori Cantone è imposta da necessità sportive che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e all'attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d'élite.

2L'assegno è calcolato secondo i parametri e i criteri previsti per gli assegni di studio: le spese di scolarizzazione (tasse scolastiche) possono essere esposte sino ad un massimo di fr. 5000.-- per i licei e di fr. 4000.-- per le altre scuole di indirizzo professionale.

3L'Ufficio dell'educazione fisica scolastica è competente per definire la qualifica di sportivo d'élite e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone.

4Gli stessi criteri si applicano anche agli studenti delle scuole professionali per sportivi d'élite organizzate dal Cantone: la direzione della scuola è competente per definire la qualifica di sportivo d'élite ammesso quale studente regolare e a stabilire la tassa scolastica sussidiabile.

Capitolo VI[29] Sussidi professionali

Condizioni

Art. 18 1Rientrano nei sussidi professionali:

- a) l'assegno per la riqualificazione professionale, di cui all'art. 1a, cpv. 4;
- b) il sussidio per il perfezionamento professionale, di cui all'art. 1a, cpv. 3. [30]

2Il sussidio è concesso una volta per l'intero programma di formazione e versato in una o più rate, secondo la durata.

3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il sussidio viene esteso allo stage preformativo, secondo le direttive della scuola interessata.[31]

Calcolo per il perfezionamento professionale[32]

Art. 19 ¹Il sussidio per il perfezionamento professionale è pari ai costi diretti di formazione, meno la parte del reddito del richiedente durante la formazione destinabile a questo scopo, meno la parte che può essere ragionevolmente coperta con i suoi risparmi o con contributi dei genitori, del coniuge, del partner registrato o di terzi.[\[33\]](#)

²Della possibilità di contributo dei genitori si tiene conto in misura analoga agli art. 8, 9 e 10, se il richiedente non può documentare di essersi reso finanziariamente indipendente con un'adeguata e durevole attività lavorativa.[\[34\]](#)

³Il sussidio può tener conto della perdita di guadagno per interruzione o riduzione dell'attività lavorativa durante la formazione, segnatamente in caso di oneri familiari.

Calcolo per la riqualificazione professionale

Art. 19a[\[35\]](#) ¹L'assegno per la riqualificazione professionale può essere concessa sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i criteri dei minimi esistenziali agli effetti del diritto esecutivo.

²...[\[36\]](#)

³Se il richiedente di un assegno per la riqualificazione professionale accede alla seconda formazione subito dopo averne conclusa una prima, senza aver svolto un'attività lucrativa che l'abbia reso finanziariamente e durevolmente indipendente, nel calcolo dell'assegno viene ancora considerato il contributo dei genitori come agli art. 8, 9 e 10.[\[37\]](#)

Capitolo VII[\[38\]](#)

Procedura

Organi

Art. 20 ¹All'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (detto in seguito Ufficio) competono le decisioni in materia di concessione, trasformazione e restituzione di borse di studio.

²Una commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato assiste l'Ufficio nell'esame di casi particolari o di reclami, preavvisa i ricorsi ed esercita il controllo generale sulla finalità e sull'efficacia delle borse di studio.

³L'Ufficio, gli istituti e gli organi scolastici cantonali collaborano per informare gli allievi e le loro famiglie.

Domanda

Art. 21 ¹La domanda di borse di studio annuali deve essere presentata entro il 30 settembre per l'anno scolastico in corso; se la domanda è presentata dopo questo termine, la borsa di studio è proporzionalmente ridotta.[\[39\]](#)

²Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport può fissare e pubblicare altri termini entro i quali presentare domanda per scuole o corsi particolari, con effetto perentorio o in relazione all'applicazione dell'art. 6.[\[40\]](#)

³La domanda per sussidi professionali va presentata prima dell'inizio del corso o della formazione; se la domanda è presentata a corso iniziato, essa viene considerata pro tempore dal primo giorno del mese in cui è presentata.[\[41\]](#)

Accertamenti e rimando

Art. 22 ¹Il beneficiario e le persone con obblighi di mantenimento devono autorizzare l'Ufficio ad assumere le informazioni utili presso l'autorità tributaria, o altro ufficio cantonale o comunale, e l'istituto scolastico frequentato, e inoltre comunicare all'Ufficio ogni cambiamento negli studi o nelle condizioni di reddito.[\[42\]](#)

²Sono applicabili le disposizioni del capitolo terzo della Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

³...[\[43\]](#)

Contenzioso

Art. 23 ¹Contro le decisioni dell'Ufficio è proponibile il reclamo, quindi il ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della Legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, e del Regolamento sulla delega di competenze decisionali, del 24 agosto 1994.

²...[\[44\]](#)

Capitolo VIII[\[45\]](#)

Disposizioni transitorie e finali

Norme transitorie

Art. 24 ¹...[\[46\]](#)

²Per gli anni scolastici 2002-03 e 2003-04, in deroga all'art. 4, cpv. 2, la tassazione determinante per il calcolo degli assegni di studio e di tirocinio è ancora quella del biennio

fiscale 1999-2000.[47]

³Per l'anno scolastico 2004-05 la tassazione di riferimento è quella del biennio fiscale 2001-02.[48]

⁴Questo regolamento si applica anche alle domande dell'anno scolastico 2003-04 presentate dopo il 1° gennaio 2004, oppure a quelle già presentate, per formazioni non ancora iniziate.[49]

⁵I beneficiari che hanno iniziato la formazione per la quale è richiesta la borsa di studio prima dell'anno scolastico 2004-05 hanno diritto all'assegno sino alla conclusione degli studi o della formazione iniziati, anche se hanno già compiuto il quarantesimo anno di età.[50]

Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 25 ¹Questo regolamento abroga il Regolamento concernente gli assegni e i prestiti di studio, gli assegni di tirocinio e i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale, dell'8 ottobre 1991.

²Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 1995, con effetto per l'anno scolastico 1995/96.

Publicato nel BU **1995**, 126.

[1] Ingresso modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2003, 194.

[2] Lett. modificata dal R 3.5.2005; in vigore dal 6.5.2005 - BU 2005, 155.

[3] Cpv. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2003, 194.

[4] Art. introdotto dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194.

[5] Cpv. introdotto dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[6] Art. introdotto dal R 31.8.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 324.

[7] Cpv. modificato dal R 3.5.2005; in vigore dal 6.5.2005 - BU 2005, 155; precedente modifica: BU 2003, 414.

[8] Art. modificato dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194; precedente modifica: BU 2002, 195.

[9] Cpv. introdotto dal R 22.1.2002; in vigore dall'anno scolastico 2002-03 - BU 2002, 19.

[10] Cpv. introdotto dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194.

[11] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[12] Art. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700; precedenti modifiche: BU 2003, 414; BU 2005, 155.

[13] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[14] Cpv. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[15] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[16] Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700; precedente modifica: BU 2002, 19.

[17] Cpv. introdotto dal R 31.8.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 324.

[18] Cpv. modificato dal R 31.8.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 324; precedente modifica: BU 2003, 414.

[19] Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700.

[20] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[21] Art. abrogati dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[22] Cpv. modificati dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[23] Cpv. modificati dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[24] Cpv. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2002, 19.

[25] Capitolo introdotto dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[26] Art. introdotto dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[27] Cpv. modificato dal R 31.8.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 324.

[28] Art. introdotto dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[29] Numero del capitolo modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[30] Cpv. modificato dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194.

[31] Cpv. introdotto dal R 22.1.2002; in vigore dall'anno scolastico 2002-03 - BU 2002, 19.

[32] Nota marginale modificata dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 -

BU 2003, 194.

[33] Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700; precedente modifica: BU 2003, 194.

[34] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[35] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2003, 194.

[36] Cpv. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[37] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2003, 194.

[38] Numero del capitolo modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[39] Cpv. modificato dal R 3.5.2005; in vigore dal 6.5.2005 - BU 2005, 155.

[40] Cpv. modificato dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194; precedente modifica: BU 2002, 195.

[41] Cpv. modificato dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194.

[42] Cpv. modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[43] Cpv. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2003, 194.

[44] Cpv. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414; precedente modifica: BU 2003, 194.

[45] Numero del capitolo modificato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[46] Cpv. abrogato dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194.

[47] Cpv. modificato dal R 20.5.2003; in vigore a partire dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2003, 194; introdotto dal R 22.1.2002 - BU 2002, 19.

[48] Cpv. introdotti dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[49] Cpv. introdotti dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 414.

[50] Cpv. introdotto dal R 31.8.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 324.